

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30779 Anno 2026  
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  
Relatore: NERUCCI RICCARDO  
Data Udienza: 02/07/2026

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da D'Ambrosi Simone, nato a Roma il 08/08/1965

avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato Simone D'Ambrosi per il reato previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, contestatogli perché, in concorso con Bruno Scategni, aveva cagionato il fallimento della società attraverso

il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali nel periodo 2003-2006, così determinando l'accumulo di un debito nei confronti dell'Erario superiore a euro 1.100.000 e il conseguente dissesto finanziario della società; gli era altresì addebitato di avere successivamente abbandonato ogni attività gestionale, previo trasferimento della carica amministrativa a un prestanome.

2. Simone D'Ambrosi, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i motivi di seguito illustrati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato.

2.1.1. Quanto al nesso eziologico tra le condotte contestate e il dissesto dell'impresa, il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'Erario non ha richiesto la dichiarazione di fallimento, limitandosi a insinuare al passivo un credito di circa euro 700.000.

Deduce inoltre che la Corte di appello ha erroneamente sommato alla perdita di euro 870.000 risultante dal conto economico i debiti tributari appena menzionati, attinenti invece allo stato patrimoniale, nonché erroneamente ritenuto che, per far fronte a tali passività, non sarebbero stati sufficienti i crediti vantati dalla società.

Secondo il ricorrente, la quantificazione del debito tributario risulta altresì erranea, poiché, al momento della redazione dell'ultimo bilancio e della relativa nota integrativa, come riconosciuto dalla stessa sentenza di primo grado, esso ammontava non a euro 700.000, bensì a euro 282.650, di cui euro 137.197 riferibili all'anno d'imposta precedente. Ne deriverebbe che, in quel momento, non sussistevano i presupposti per configurare uno stato di decozione, potendo l'esposizione debitoria essere fronteggiata mediante la vendita delle rimanenze di magazzino e la riscossione dei crediti sociali.

Aggiunge che non è rinvenibile alcuna disposizione normativa che imponesse di attribuire priorità al pagamento dei debiti tributari rispetto ad altre obbligazioni.

La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe tenuto conto dell'assoluzione pronunciata in relazione all'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, né avrebbe esaminato l'incidenza causale che tali condotte avrebbero potuto assumere rispetto al prodursi del dissesto.

La Corte di appello ha altresì evidenziato l'esistenza di consistenti esposizioni debitorie nei confronti di Unicredit e ha rilevato che, a fronte di tale situazione di

difficoltà, gli amministratori non avevano promosso un aumento di capitale, né richiesto il fallimento della società, né si erano attivati per il recupero dei crediti, limitandosi invece a svendere le rimanenze di magazzino.

Secondo il ricorrente, al contrario, tanto la vendita delle rimanenze quanto la cessione di posizioni creditorie a terzi, richiamata nella nota integrativa, erano finalizzate al risanamento dell'impresa, alla riduzione dell'indebitamento e alla semplificazione dell'attività di recupero dei crediti. Gli amministratori avrebbero dunque tentato di contenere l'esposizione debitoria nella prospettiva di rendere possibile anche il pagamento delle somme dovute all'Erario, sicché non potrebbe ravvisarsi una scelta gestionale fondata sulla volontà di sottrarsi all'adempimento delle relative obbligazioni.

2.1.2. Un ulteriore profilo del motivo investe il tema della partecipazione soggettiva del ricorrente alle condotte contestate, assumendosi che la sua responsabilità sia stata affermata in termini sostanzialmente riconducibili a una responsabilità di posizione.

Il ricorrente deduce, anzitutto, che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni del teste della difesa Langè si riferissero soltanto a una parte del periodo contemplato dall'imputazione e fossero pertanto prive di rilievo ai fini della decisione, mentre già con l'atto di appello era stato evidenziato che la deposizione concerneva l'intero arco temporale rilevante.

Sostiene inoltre di avere operato quale mero procuratore speciale, mantenendo sempre una posizione defilata, poiché la gestione della società era rimasta integralmente nelle mani dello Scategni.

La Corte territoriale avrebbe omissso di considerare la mancanza di elementi indicativi di una concreta partecipazione del ricorrente alla gestione dell'impresa, valorizzando esclusivamente il suo ruolo formale di consigliere di amministrazione, la conoscenza del debito erariale desunta dalla redazione dei bilanci e la sua inerzia a fronte dell'esposizione tributaria della società.

Secondo la prospettazione difensiva, il mero ruolo di consigliere comportava l'assenza di competenze relative alla diretta gestione della cassa e, quindi, l'assenza del potere di provvedere materialmente al pagamento delle somme dovute all'Erario.

Si osserva inoltre che la semplice conoscenza del debito tributario e la materiale redazione dei bilanci non sono idonee a dimostrare la consapevole adesione a una scelta gestionale preordinata al sistematico inadempimento degli obblighi fiscali, difettando ogni prova in tal senso. Al contrario, sarebbe stato il solo Scategni a esercitare la gestione della società e a determinare le relative strategie imprenditoriali.

Con riferimento all'affermazione della Corte di appello secondo cui, anche qualora la scelta fosse stata riconducibile esclusivamente allo Scategni, il D'Ambrosi l'avrebbe comunque condivisa e legittimata mediante la propria inerzia, il ricorrente osserva che una simile conclusione finisce per desumere la responsabilità penale dal mero ruolo rivestito all'interno dell'organo amministrativo, nonostante l'assenza di deleghe e il conseguente esonero da un generale obbligo di vigilanza.

La Corte territoriale avrebbe inoltre trascurato l'assenza di prova circa una consapevole e protratta omissione del ricorrente accompagnata dalla rappresentazione sia del rischio di dissesto sia dell'altrui compimento di condotte illecite, con la conseguenza che non potrebbe essergli addebitato, sul piano soggettivo, il mancato intervento volto a ridurre o ad estinguere la posizione debitoria della società.

Secondo la difesa, il D'Ambrosi confidava che lo Scategni stesse ponendo in essere tutte le iniziative utili al salvataggio dell'impresa, cosicché nei suoi confronti potrebbe, al più, ipotizzarsi un profilo di superficialità o negligenza correlato alla sottovalutazione delle conseguenze derivanti da determinate scelte gestionali.

La Corte di appello ha inoltre individuato nell'abbandono delle cariche e nella successiva nomina di un nuovo amministratore un elemento di conferma ex post del dolo, sul presupposto che il D'Ambrosi e lo Scategni fossero consapevoli dell'irrecuperabilità della situazione aziendale, dimostrata dall'incapacità del nuovo amministratore, ritenuto privo di effettivi poteri, di realizzare una minima inversione di tendenza.

Osserva tuttavia il ricorrente che, da un lato, non vi sono elementi sufficienti, anche in considerazione della prematura morte del nuovo amministratore, per affermare che questi fosse una mera testa di legno o che fosse incapace di perseguire il risanamento della società; dall'altro, che la relativa nomina era stata effettuata dal solo Scategni.

2.1.3. Con un terzo profilo il ricorrente contesta infine la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si deduce che la Corte di appello abbia ravvisato il dolo eventuale dell'evento e non la preterintenzione, discostandosi consapevolmente dall'orientamento della giurisprudenza formatasi in materia di bancarotta impropria da operazioni dolose.

La sentenza impugnata valorizzerebbe l'entità dell'esposizione debitoria quale conseguenza delle condotte di inadempimento poste in essere dagli imputati, errando tuttavia nel ritenere sufficiente una mera prevedibilità astratta del dissesto. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità richiede invece la prevedibilità in concreto dell'evento, nel senso che il dissesto deve costituire uno sviluppo logicamente prevedibile delle condotte contestate.

In tale prospettiva, il fatto che la prima cartella esattoriale sia stata notificata il 7 maggio 2007, quando il ricorrente aveva già cessato di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione, dimostrerebbe che egli non potesse prevedere l'avvio di un'azione di recupero idonea a determinare il dissesto della società.

Secondo la difesa, il ricorrente percepiva la situazione come quella di un'impresa che stava tentando, attraverso l'operato dello Scategni, di superare la crisi e di preservare la propria continuità aziendale, sicché difetterebbero le condizioni per ritenere concretamente prevedibile il successivo dissesto.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 224, comma 1, nn. 1) e 2), legge fallimentare.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha desunto la sussistenza del dolo dal mero e consapevole protrarsi nel tempo degli inadempimenti agli obblighi fiscali, trascurando che i segnali d'allarme idonei a far prevedere il dissesto possono anche essere semplicemente sottovalutati e rientrare, pertanto, nell'ambito della colpa cosciente, che distingue la bancarotta semplice prevista dall'art. 224, comma 1, n. 2), legge fallimentare da quella dolosa disciplinata dall'articolo precedente.

Sostiene pertanto che il mancato intervento del ricorrente volto a neutralizzare una possibile situazione di dissesto non è di per sé sufficiente a dimostrare, con il necessario grado di certezza, la sussistenza del dolo, dovendosi, in presenza di un ragionevole dubbio sul punto, privilegiare la qualificazione del fatto nei termini della fattispecie colposa, in quanto più favorevole all'imputato.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La fondatezza del primo motivo ha valore assorbente rispetto al secondo.

2.1. Le censure del ricorrente impongono di verificare se la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato in ordine al rapporto causale tra le condotte contestate e il dissesto della società, nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.1.1. A tal fine è opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, le "operazioni dolose" previste dall'art. 223, comma 2, n. 2), legge fallimentare possono consistere in qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non compatibile con l'interesse dell'impresa stessa; ne deriva che anche il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali può assumere rilevanza come scelta imprenditoriale dolosa quando sia capace di determinare uno stato di gravissima e irreversibile esposizione debitoria tale da comportare il fallimento della società (si vedano, *ex multis*, Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025, Rv. 289457-01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, Rv. 259997-01).

Nondimeno, la norma incriminatrice non sanziona l'inadempimento agli obblighi fiscali e previdenziali in quanto tale, bensì la sua eventuale traduzione in una scelta gestionale dolosa causalmente incidente sul dissesto della società, sempre che essa si manifesti attraverso condotte riconducibili alla nozione di "operazioni dolose", vale a dire espressive di una consapevole politica di sistematica omissione degli adempimenti tributari e previdenziali (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, non massimata).

Di conseguenza, è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del soggetto attivo del reato derivi un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e che tale depauperamento si ponga in relazione causale con il fallimento; inoltre, è necessario dimostrare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni si accompagni la prevedibilità del dissesto quale effetto della condotta antidoverosa (*ex multis* Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510-01).

2.1.2. Alla luce dei principi richiamati, occorre esaminare le doglianze formulate dal ricorrente con riguardo al nesso eziologico tra la condotta contestata e il dissesto della società.

A tale riguardo, il ricorrente pone la questione dell'adeguatezza della motivazione in merito al *quantum* del debito tributario il cui mancato pagamento, come si è rilevato, costituisce il nucleo della condotta contestata.

Rileva la Corte che la sentenza impugnata recepisce la pronuncia di primo grado nella parte in cui quest'ultima quantifica il complessivo debito tributario della fallita in circa euro 700.000.

Tale indicazione è stata contestata dal ricorrente con specifico motivo di appello, nel quale si è precisato che dal bilancio al 31 dicembre 2005 e dalla connessa nota integrativa l'esposizione debitoria a tale titolo risultava invece pari nel complesso a euro 282.650, dei quali euro 137.197 riferibili al precedente anno di imposta.

La Corte di appello, sul punto, si è limitata ad affermare che la somma indicata dal ricorrente si riferiva in realtà all'ultimo esercizio.

La sentenza impugnata, pertanto, non esamina compiutamente il motivo di appello, in quanto non affronta la specifica questione posta dal ricorrente sulla composizione della somma appena indicata e sulla sua riconducibilità non ad uno ma a più anni di imposta. In particolare, la Corte di appello non spiega per quali ragioni si debba escludere la puntuale prospettazione del ricorrente in merito alla riferibilità della somma di euro 282.650 anche all'anno precedente, né, più in generale, chiarisce le ragioni della divergenza, oggettivamente significativa, tra la quantificazione sostenuta dal ricorrente e quella recepita in sentenza, limitandosi a definire erronea l'indicazione di euro 282.650 riportata nel bilancio senza fornire ulteriori precisazioni e, dunque, con argomentazione sostanzialmente apodittica (paragrafo 2.3).

Si tratta di una questione tutt'altro che marginale, poiché investe direttamente la verifica del nesso causale tra la condotta contestata e il dissesto. A fronte di una specifica censura concernente l'effettiva consistenza dell'esposizione debitoria verso l'Erario, la Corte di appello era pertanto tenuta a fornire una risposta puntuale e completa, confrontandosi con i dati contabili richiamati dall'appellante e spiegando le ragioni della loro eventuale inattendibilità.

2.1.3. Osserva la Corte che in sede di appello tale questione era stata sollevata dal ricorrente allo scopo dichiarato di porre in dubbio la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e il dissesto, sul presupposto che l'entità reale del debito tributario non adempiuto fosse nettamente inferiore a quella, definita "spropositata" dal Tribunale, di euro 700.000.

Si tratta di una censura alla quale la Corte di appello non ha fornito adeguata risposta, tanto più se si considera che il ricorrente aveva contestualmente chiesto di riesaminare il tema del nesso eziologico anche alla luce delle coordinate temporali della vicenda.

In atto di appello, infatti, si era evidenziato che il D'Ambrosi aveva cessato la carica di componente del consiglio di amministrazione nel 2007, che la dichiarazione di fallimento era intervenuta soltanto nel 2018 e che, nell'ambito di

tale ampio arco temporale, mancava qualunque approfondimento volto a individuare eventuali ulteriori fattori generatori del dissesto, anche alla luce del successivo avvicendamento di altri soggetti nella gestione della società.

Anche su tale specifico profilo la sentenza impugnata non si sofferma, omettendo di spiegare le ragioni per cui tale intervallo temporale non possa assumere rilievo nell'indagine sul nesso di causalità richiesto dalla norma incriminatrice.

La lacuna motivazionale appare ancor più significativa ove si consideri che la sentenza non individua la collocazione temporale del dissesto, limitandosi ad affermare che quest'ultimo e la successiva dichiarazione di fallimento costituiscono conseguenza diretta delle condotte omissive contestate.

2.1.4. Non può, peraltro, essere condivisa la prospettazione difensiva nella parte in cui sembra muovere dal presupposto che le condotte distrattive oggetto dell'originaria imputazione siano state positivamente accertate nella loro materialità.

Dalla ricostruzione operata nei giudizi di merito emerge, infatti, che l'assoluzione da tale addebito non risulta fondata sull'attribuzione della condotta a soggetti diversi dall'odierno ricorrente, bensì sulla ritenuta insussistenza del fatto; sicché non può ritenersi processualmente acquisito, nei termini prospettati dal ricorso, un fatto storico già accertato e semplicemente da rivalutare sul piano causale.

Ciò nondimeno, la censura conserva rilievo nella più ampia prospettiva dell'accertamento del nesso eziologico.

Una volta devoluta alla Corte di appello la questione dell'effettiva incidenza causale degli omessi versamenti tributari e previdenziali sul dissesto, il giudice del gravame era tenuto a verificare se tale evento fosse realmente riconducibile alle condotte contestate ovvero se, nel lungo arco temporale considerato, fossero intervenuti ulteriori fattori causalmente rilevanti. Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione impugnata non offre una ricostruzione complessiva e temporalmente definita delle cause del dissesto, indispensabile ai fini della corretta applicazione dell'art. 223, comma 2, n. 2), legge fallimentare.

2.1.5. Tale lacuna argomentativa della sentenza impugnata si ripercuote sul successivo passaggio della motivazione, nel quale si afferma che, alla luce della quantificazione in euro 700.000 del debito erariale e in euro 870.000 delle perdite risultanti dal bilancio, anche la riscossione di ingenti crediti (per circa euro 800.000) e la liquidazione delle rimanenze di magazzino non avrebbero comunque consentito di risanare la situazione finanziaria della società.

L'argomentazione è stata sviluppata per confutare il motivo di appello nel quale, sempre con riferimento al tema del nesso eziologico, si prospettava che il

dissesto potesse trovare causa nella mancata riscossione dei consistenti crediti vantati dalla società, nonostante le iniziative intraprese a tal fine.

Al riguardo, proprio l'insufficienza della motivazione concernente il *quantum* del debito tributario rende necessaria una complessiva rivalutazione del tema della rilevanza causale rispetto al dissesto, tenendo conto anche delle eventuali ricadute che la mancata riscossione dei crediti sociali potrebbe assumere ai fini della prova dell'evento del reato.

3. Tale osservazione costituisce il punto di passaggio per l'esame degli ulteriori profili dedotti con il primo motivo di ricorso, concernenti la partecipazione del D'Ambrosi alle condotte contestate e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

3.1. Al riguardo, si impongono alcune preliminari puntualizzazioni fondate sui principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nel reato di bancarotta impropria, il dolo, secondo la caratterizzazione tipica impressa dal legislatore alla fattispecie, deve investire le operazioni che hanno condotto la società al dissesto, mentre quest'ultimo costituisce evento non voluto.

La matrice dolosa della condotta si incentra, pertanto, sulle operazioni prodromiche al dissesto, mentre l'evento non ricade nel "fuoco" del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, il quale richiede non soltanto l'accettazione del rischio o del pericolo, ma anche l'accettazione, sia pure eventuale, dell'evento lesivo quale possibile prezzo del risultato perseguito (Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261105).

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, nella fattispecie prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2), legge fallimentare, il dolo deve investire le operazioni, sicché è necessaria la consapevolezza dell'amministratore di porre in essere una condotta idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale incompatibile con gli interessi della società; il dissesto, invece, non deve costituire oggetto di rappresentazione e volizione, essendo sufficiente che esso risulti concretamente prevedibile quale conseguenza delle operazioni dolose poste in essere (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510-01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207-01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315-01; Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Rv. 288351-01).

3.2. Ciò posto, osserva la Corte che, secondo la sentenza impugnata, gli elementi indicativi della consapevole compartecipazione del D'Ambrosi ad una scelta di sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie sono individuati

nella conoscenza del debito erariale, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione e nel contributo fornito alla redazione dei bilanci.

Nondimeno, la corretta quantificazione del debito tributario, rispetto alla quale la motivazione è risultata insufficiente per le ragioni già esposte, assume rilievo anche ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo.

L'affermazione della prevedibilità del dissesto presuppone infatti l'accertamento dell'effettiva consistenza del debito tributario nel periodo in cui il ricorrente rivestiva la carica di consigliere di amministrazione, nonché la prova che egli ne fosse concretamente a conoscenza anche sotto il profilo della sua effettiva entità.

Al tempo stesso, nell'ambito dell'indagine sull'elemento psicologico, occorre verificare l'incidenza che ulteriori fattori potenzialmente idonei a provocare il dissesto possano aver avuto sulla percezione del ricorrente, con particolare riferimento alla questione della mancata riscossione dei crediti vantati dalla società.

Il ricorrente valorizza il tentativo di realizzare tali crediti proprio allo scopo di escludere l'elemento soggettivo del reato sotto il duplice profilo del dolo dell'operazione e della prevedibilità del dissesto.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la cessione dei crediti, rivelatasi successivamente infruttuosa, unitamente alla svendita delle rimanenze di magazzino, sarebbe stata finalizzata a fronteggiare la grave crisi finanziaria della società e dimostrerebbe la fiducia riposta nella concreta possibilità di pervenire ad un risanamento dell'impresa e, conseguentemente, anche all'adempimento delle obbligazioni tributarie.

Tale ricostruzione, se confermata, potrebbe assumere rilievo sia ai fini della verifica della consapevole adesione ad una politica di sistematico inadempimento fiscale, sia con riguardo alla concreta prevedibilità dell'evento di dissesto.

3.3. Ebbene, anche tali profili non risultano adeguatamente scrutinati nella sentenza impugnata.

Per affermare la sussistenza dei due versanti dell'elemento soggettivo sopra richiamati, la Corte territoriale valorizza nuovamente la quantificazione del debito tributario in euro 700.000; ma proprio tale dato costituisce oggetto delle rilevate carenze motivazionali e richiede un ulteriore approfondimento nell'ambito della complessiva indagine concernente il nesso tra le condotte contestate e l'evento del reato.

Parimenti, la circostanza della partecipazione del ricorrente alla redazione dei bilanci può assumere significato sul piano dell'elemento soggettivo soltanto previa verifica della sua effettiva conoscenza dell'entità del debito tributario e della

concreta percezione della capacità della società di farvi fronte, nonché, più in generale, delle sue condizioni economico-finanziarie.

Si tratta, tuttavia, di aspetti che la sentenza impugnata non approfondisce adeguatamente, per le ragioni già illustrate.

4. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché siano nuovamente esaminati i temi del nesso causale e dell'elemento soggettivo mediante un adeguato approfondimento dei profili evidenziati.

4.1. In particolare, con riguardo al nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto della società, occorrerà accertare l'effettiva entità del debito tributario nel periodo in cui il ricorrente rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione della fallita, riesaminando specificamente le doglianze formulate sul punto in sede di appello.

Dovrà inoltre essere valutata la rilevanza causale del debito tributario, della mancata riscossione dei crediti della società e di ogni altro fattore eventualmente idoneo ad incidere, in via autonoma o concorrente, sulla produzione del dissesto, senza attribuire rilievo a condotte distrattive che non risultino positivamente accertate.

Occorrerà altresì verificare la collocazione temporale del dissesto e l'eventuale incidenza di fattori sopravvenuti successivamente alla cessazione della carica del ricorrente che possano aver contribuito, da soli o unitamente ad altri elementi, alla verifica dell'evento.

4.2. Quanto all'elemento psicologico del reato, l'accertamento dei profili di fatto sopra indicati dovrà essere valorizzato al fine di verificare se il ricorrente abbia consapevolmente partecipato ad una politica di sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e, in caso positivo, se gli fosse concretamente prevedibile l'idoneità di tale scelta gestionale a determinare il dissesto della società.

Resta salva ogni ulteriore valutazione del giudice di rinvio in ordine alla diversa qualificazione giuridica prospettata in via subordinata dalla difesa con riferimento all'art. 224, comma 1, nn. 1) e 2), legge fallimentare, ove ne ricorrano i presupposti all'esito del nuovo esame delle risultanze processuali.

5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così è deciso, 02/07/2026

Il Consigliere estensore  
Riccardo Nerucci

Il Presidente  
Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale